Il Piano Educativo Individualizzato alla luce del Decreto Legislativo 66/2017


Parte prima: Inquadramento normativo e pedagogico

19 ottobre 2021


a cura di Ettore D'Orazio

Un documento importante nella forma e nella sostanza

Due possibili modalità di redazione



Un po' di storia recente



Le censure del TAR del Lazio

Il decreto ha natura regolamentare, attesa la sussistenza dei requisiti della generalità, dell'astrattezza e dell'innovatività delle disposizioni in esso contenute, con conseguente violazione, anzitutto, delle norme procedimentali per l'approvazione di tali fonti normative prescritte dall'art. 17 della legge 400/1988.

Le norme delegate devono rispettare i principi di delega e non possano eccederli – non si tratta di una delega in bianco

-Composizione del GLO, con riguardo al previsto divieto di partecipazione di più di un professionista segnalato dalle famiglie e al divieto di partecipazione di professionisti retribuiti dalle famiglie

Previsione di un possibile esonero dallo studio di una disciplina per gli studenti delle scuole superiori con PEI differenziato, come pure alla possibile riduzione di orario per essi

Eventuale responsabilità di danno erariale per i partecipanti al GLO che assegnino risorse eccessive a spese dell'erario

Introduzione del "debito di funzionamento" che riduce in peggio il diritto degli alunni con disabilità al massimo possibile del numero di ore di sostegno

Emanazione dei nuovi modelli di PEI prima dell'adozione delle linee guida sul Profilo di Funzionamento in chiave ICF

Le **linee-guida** lungi dal potersi considerare delle mere istruzioni per uniformare l'attività dei gruppi di lavoro sul territorio e per la compilazione dei modelli di PEI adottati, si atteggiano come se fossero state a loro volta delegate a dettare disposizioni su questioni che avrebbero dovuto essere interamente disciplinate dal decreto.

«Il decreto non può costituire un valido sostrato per ridisegnare, in maniera radicale e in via amministrativa, aspetti relativi all'inclusione dei discenti disabili che, in primo luogo, non sono stati contemplati dai principi e criteri direttivi della legge delega e che, in secondo luogo, allo stato dei fatti non sembrano neppure necessitare di alcun coordinamento con le nuove disposizioni normative in tema di accertamento e certificazione della disabilità, tenuto conto che, ad esse, il Governo non ha neppure ancora provveduto a dare piena attuazione»

Non viene censurato l'impianto pedagogico del modello

Non viene censurato l'impianto pedagogico del modello

La nota del Ministero dell'Istruzione n. 2044 del 17 settembre 2021

Va anzitutto precisato che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

- a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
- b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Le Istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente <u>modulistica</u> già adoperata nell'A.S. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza.

Aderire alla lettera ed allo spirito del Decreto Legislativo 66/2017

Una questione di forma e di sostanza

Elementi
di innovazione
del d.lvo
66/2017

Autodeterminazione

Accomodamento ragionevole

Progetto individuale

ICF

Dimensioni

Corresponsabilità educativa

GLO

Dal Decreto Legislativo 66/2017

Art. 1. Principi e finalità

- 1. L'inclusione scolastica:
- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo
- sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e
- all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo
- delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto
- individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali,
- nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo
- delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
- 2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.


Art. 7. Piano educativo individualizzato

- 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
- a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;
- b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

- d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- h) è soggetto a **verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.


Quale modello utilizzare?

Due possibilità




Integrare, riadattare il vecchio?

Utilizzare il nuovo?



Nel modello del decreto interministeriale 182 c'è tutto quello previsto dal D.vo 66/2017


Utilizzare il nuovo?



Il PEI secondo il Decreto legislativo 66/2017 artt. 1 e 7	Modello di Pei del decreto interministeriale 182/2020
Rispetta il diritto all'autodeterminazione - promuove la partecipazione della famiglia	Sezione 1
Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento	Sezione 2
Indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale	Sezione 3
Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie	Sezioni 4 e 5
Indica i facilitatori e le barriere dell'ambiente di apprendimento, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS	Sezioni 6 e 7

Il PEI secondo il Decreto legislativo 66/2017 artt. 1 e 7	Modello di Pei del decreto interministeriale 182/2020
Esplicita le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata	Sez. 8
Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Sez. 8
Esplicita le modalità di sostegno didattico, gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico	Sez. 9
Propone il numero di ore di sostegno alla classe e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione	Sez. 11
È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico	Sezz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

L'impianto del Piano Educativo Individualizzato



Informazioni - osservazioni

Da dove partire?

- La raccolta e l'elaborazione delle informazioni disponibili (la famiglia, la documentazione dell'ASL, il Progetto individuale)
- L'osservazione del funzionamento: l'alunno nell' ambiente d'apprendimento

Obiettivi trasversali

Quali obiettivi trasversali?

- Le dimensioni: relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie
- L'adattamento dell'ambiente d'apprendimento: barriere e facilitatori

Curricolo

Come modificare / adattare il curricolo?

- Le modalità del sostegno didattico
- Le progettazioni disciplinari
- La verifica e la valutazione



Quali modalità organizzative?

- L'organizzazione didattica ed oraria
- L'utilizzo delle risorse professionali
- Gli interventi specifici e i progetti
- ...



La verifica

- Le revisioni
- Criteri per la verifica finale

